



LA RISCOSSIONE COATTIVA PUBBLICA

Dott. Giuseppe GIORDANO

SANT'ALESSIO SICULO (ME)

13/11/2018

LA RISCOSSIONE COATTIVA PUBBLICA

- La riscossione coattiva delle entrate pubbliche gode di una disciplina legislativa privilegiata rispetto al recupero del credito di diritto privato.
- Obiettivo: garantire una riscossione rapida ed economica, sia per l'ente sia per il cittadino, di somme che sono destinate a finanziare bisogni collettivi e che spesso sono caratterizzate da partite numericamente elevate e di importo modesto.
- Si aggiunge la necessità di definire lo stato di solvibilità del credito valutandone il grado di **esigibilità**.
- Per questa ragione di sistema, quando si affronta il tema della riscossione coattiva pubblica, bisogna partire dalle norme **DEDICATE**

I PILASTRI DEL SISTEMA

- ❑ I SOGGETTI AGENTI
- ❑ TIPOLOGIA DI ENTRATA
- ❑ STRUMENTO DI RISCOSSIONE

NORME CARDINE SULLA RISCOSSIONE

- ❑ **DI 248/2007 art 36 comma 2.** La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
 - a) **la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910**, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;
 - b) **la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73**, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione
- ❑ **DI 70/2011 art. 7 comma 2 lettera *gg quater*)** *a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter*), i comuni effettuano la **riscossione coattiva** delle proprie entrate, anche tributarie:
 - 1) *sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare**

SOGGETTI AGENTI E STRUMENTI POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE ART. 52 COMMA 5 D. LGS 446/97 : I SOGGETTI

- I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b) **qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:**
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

L'INGIUNZIONE FISCALE

❑ **DI 248/2007 art 36 comma 2.** La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) **la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73**, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97

➡ **NON C'E' UN MODELLO DI INGIUNZIONE DEFINITA DA DECRETO – VA COSTRUITA**

TITOLI PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE

- Il procedimento che porta alla riscossione coattiva è fondamentale per la legittimità della cartella o dell'ingiunzione
- Quali sono gli atti da compiere ai fini della riscossione coattiva?
 - TIPOLOGIA DI ENTRATA
 - TIPOLOGIA DI ATTO PROPEDEUTICO

LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- Il bilancio del comune si alimenta con diverse tipologie di entrate, con una classificazione che possiamo riassumere nella canonica in entrate tributarie ed entrate patrimoniali.
- Entrambe sono obbligazioni che fanno sorgere un vincolo giuridico a cui il debitore non può sottrarsi, ma con una differenza importante.

ENTRATE TRIBUTARIE

- Caratteristica dell'obbligazione **tributaria** è che l'imposizione è fissata dalla legge senza che ci sia l'intervento della volontà dell'obbligato; infatti, il nucleo essenziale del tributo è il cosiddetto presupposto, ossia l'accadimento che fa sorgere il debito del contribuente, accanto agli altri due elementi dati dal soggetto passivo e dall'aliquota o tariffa.
- IMU TARI TASI ICP TOSAP IMPOSTA SOGG

LE ENTRATE TRIBUTARIE

LE ENTRATE TRIBUTARIE

- ACCERTAMENTO: titolo esecutivo di definizione della pretesa che rende definitiva la pretesa
- L'AVVISO BONARIO non è un atto tipico ma se assume la veste sostanziale di accertamento, potrebbe essere riconosciuto come tale.

DISTINGUERE GLI ATTI:

- Avvisi di pagamento
- Solleciti
- Accertamento: SOLO QUESTO E' L'ATTO TIPICO CHE RENDE DEFINITIVA LA PRETESA – TITOLO ESECUTIVO NON PRECETTIVO
- Eccezione va fatta per le entrate liquidate dall'ente come la TARSU TARES TARI ove rileva la denuncia/dichiarazione.
- L'atto di accertamento o liquidazione rappresentano **il titolo esecutivo.**

L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

REGOLE

- Legge 296/2006 articolo 1 – commi 161 a 170:
 - comma 161: atto di accertamento e tempi
 - comma 162: la motivazione degli accertamenti
 - comma 163: decadenza riscossione coattiva accertamenti
 - comma 164: termini per i rimborsi
 - comma 165: misura interessi
 - comma 166: arrotondamento euro
 - comma 167: compensazione
 - comma 168: importo minimo per accertamento e rimborso
 - comma 169: approvazione tariffe e aliquote

REGOLE DI DECADENZA NEI TRIBUTI LOCALI

- 161. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
- **163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**
- Decadenza ai fini della riscossione coattiva

PROCEDURA TARSU/ TIA1/Tares/Tari

- AVVISO DI PAGAMENTO
- SOLLECITO CON AVVERTIMENTO SANZIONATORIO
- **INGIUNZIONE CON SANZIONI:** questo è l'atto tipico contro cui ricorrere nel merito
DECADENZA: NOTIFICARE ENTRO IL QUINQUENNIO

Fonte normativa

- Legge 296/2006 art. 1 comma 161
- Art 13 D. Lgs 471/97 (30%)
- Cassazione 11722/2010
- D. Lgs 472/97 art. 17 (irrogazione mediante iscrizione a ruolo ora IF)

PROCEDURA TARSU TIA1 Tares Tari CON ACCERTAMENTO

- AVVISO DI PAGAMENTO
- **AVVISO DI ACCERTAMENTO CON MINACCIA SANZIONE:** questo è l'atto tipico contro cui ricorrere nel merito
DECADENZA 5 ANNI
- **INGIUNZIONE:** ricorso solo per motivi di procedura e vizi propri
DECADENZA 31 DICEMBRE 3° ANNO

Fonte normativa

- Legge 296/2006 art. 1 comma 161
- Art 13 D. Lgs 471/97 (30%)
- D. Lgs 472/97 art. 17

LE ENTRATE PATRIMONIALI

○ LE ENTRATE PATRIMONIALI.

L'entrata patrimoniale non è un prelievo coattivo di ricchezza, elemento forte dell'obbligazione tributaria, ma presenta degli elementi di volontarietà che devono essere manifestati dal privato

- ▣ DI DIRITTO PUBBLICO: sanzioni amministrative, rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie, COSAP, oneri edilizi, TARIP

- ▣ DI DIRITTO PRIVATO: **affitti comunali, servizio idrico integrato**, altre somme che abbiano fonte in obbligazioni civilistiche tra ente e soggetti privati

ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO:

rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie

Quando la legge non prevede un titolo tipico, bisogna rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto:

- RICHIESTA DI ADEMPIMENTO
- Va inviata con raccomandata a r la richiesta di adempimento mediante pagamento delle somme non versate per il servizio usufruito come da:
 - Iscrizioni
 - Adesioni al servizio
 - Momento e luogo di erogazione del servizio
 - Liquidare la pretesa
 - Data scadenza pagamento
 - conseguenze

ENTRATE PATRIMONIALI TARIP

ENTRATA PATRIMONIALE DI DIRITTO PUBBLICO: TARIP

Quando la legge non prevede un titolo tipico, bisogna rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto:

○ **RICHIESTA DI ADEMPIMENTO (PER TARIP: DELLA FATTURA)**

Va inviata con raccomandata a r la richiesta di adempimento mediante pagamento delle somme non versate per il servizio usufruito come da:

- Dichiarazioni / adesioni al servizio
- Momento e luogo di erogazione del servizio
- Liquidare la pretesa mediante quantificazione del servizio
- Data scadenza pagamento
- Messa in mora
- conseguenze

ENTRATE PATRIMONIALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

- **QUALI SONO I TITOLI ESECUTIVI**

- Per le violazioni al codice della strada costituisce titolo esecutivo **il verbale di accertamento:**

ART. 203 CDS comma 3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento

- Per le altre sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo **l'ordinanza ingiunzione legge 689/81** fondata sul verbale di accertamento

- **Articolo 209 cds . Prescrizione.**

- 1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- **Articolo 28 L 689/81** *Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.*

ENTRATE PATRIMONIALI

DIRITTO PRIVATO

- **affitti comunali, servizio idrico** integrato, altre somme che abbiano fonte in obbligazioni civilistiche tra ente e soggetti privati
- **Per quanto concerne la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato, in mancanza della possibilità di procurarsi un titolo esecutivo, BISOGNA NOTIFICARE UN ATTO PROPEDEUTICO IDONEO A LIQUIDARE LA PRETESA**
- In questo caso, non essendoci la potestà impositiva, sarà necessario avere un titolo avente efficacia esecutiva.
- Il principio vale sia per la formazione del successivo ruolo che per l'Ingiunzione
- **Sul ruolo Art. 21 D. Lgs. 46/99** “ ... *le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva*”
- **Tuttavia se non si ha il titolo esecutivo, l'importante è avere gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito da presentare in caso di ricorso**
- **APPLICAZIONE ARTICOLO 32 D. LGS 150/2011**

D. LGS 150/2011 ARTICOLO 32 E 44

- Il decreto lgs. 150/2011 si pone l'obiettivo di censire tutte le norme speciali che individuano procedimenti giurisdizionali che operano richiamo alle norme del codice di procedura civile e di ricondurle a uno dei tre modelli processuali - individuati, per la prima volta, dalla stessa delega - di cui si compone il medesimo codice di rito: **a) il processo del lavoro; b) il procedimento sommario di cognizione; c) il processo ordinario di cognizione.**
- L'art. 32 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150, ha stabilito che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal **rito ordinario di cognizione** di cui agli artt 163 e ss cpc.

D. LGS 150/2011 ARTICOLO 32 E 44

- 1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
- 2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
- 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
- Conseguentemente **il comma 40 dell'articolo 34** riscrive l'articolo 3 del RD 639/1910 *“Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*

D. LGS 150/2011 ARTICOLO 32 E 44

- La disposizione rafforza l'ingiunzione
- l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa chiedendo **una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento.** Dopo la notificata della sentenza con la formula esecutiva, l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata emettendo una nuova ingiunzione che funga da atto di precetto.
- La novità è rilevante per le entrate di natura privatistica per le quali la legge richiede di procurarsi un titolo esecutivo. In tal caso anche se l'ente non lo possiede, è possibile chiederne il riconoscimento in sede giudiziale

L'ATTO DI INGIUNZIONE COSTRUZIONE DEL TITOLO

- ✓ Le premesse all'atto sulla titolarità dell'azione di riscossione: quale amministrazione o società concessionaria agisce e perché
- ✓ INDICAZIONE DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON ATTO DI NOMINA
- ✓ IDENTIFICAZIONE DEL DEBITORE
- ✓ Il richiamo al precedente atto di accertamento / richiesta pagamento con estremi notifica
- ✓ L'ORDINE DI PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI SOTTO PENA ATTI ESECUTIVI – FORZA PRECETTIVA
- ✓ l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento
- ✓ dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni
- ✓ l'indicazione dell'autorità competente per il riesame in sede di autotutela
- ✓ l'indicazione dell'autorità giurisdizionale presso cui è possibile impugnare, termini e modalità del ricorso
- ✓ La sottoscrizione del funzionario responsabile dell'entrata

INGIUNZIONE ICI-IMU-TASI-ICP

- Matrice tributaria
- Richiama il precedente atto di accertamento in quanto entrate in autoliquidazione
- Ricorso in commissione tributaria entro 60 giorni solo per vizi propri
- Istituto del reclamo / mediazione fino a 50.000 euro di valore

INGIUNZIONE TIA TARES TARI

- Matrice tributaria
- Richiama il precedente atto di accertamento
- Se non è preceduta da atto di accertamento deve contenere la determinazione della pretesa iniziale
- Ricorso in commissione tributaria entro 60 giorni
- Istituto del reclamo / mediazione fino a 50.000 euro di valore

INGIUNZIONE TARIP

- Matrice patrimoniale di diritto pubblico con IVA
- Richiama l'atto propedeutico FATTURA + richiesta di adempimento
- Opposizione al giudice ordinario
- Interrompe la prescrizione

INGIUNZIONE PER IDRICO E AFFITTI COMUNALI

- Matrice patrimoniale di diritto privato
- Richiamare l'atto propedeutico
- Necessita di una motivazione analitica in quanto l'ente si pone alla pari del debitore senza potestà superiori
- Opposizione al giudice ordinario
- Interrompe la prescrizione

NOTIFICA INGIUNZIONE

CHI NOTIFICA L'INGIUNZIONE?

- Ufficiale giudiziario
- Funzionario responsabile per la riscossione, per analogia all'art. 26 del DPR 602/73
- Legge 890/82
- Messo notificatore finanziaria 2007
- Raccomandata A R per analogia alla cartella (la più rischiosa)
- Da gennaio anche via PEC (Per cartella già prevista da legge)
- **POSTE PRIVATE: ATTENDERE LA EFFETTIVA LIBERALIZZAZIONE E SPECIFICHE**

NOTIFICA PEC

- Con il decreto 217/2017 pubblicato in GU del 12 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 27, vengono introdotte importanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) contenuto nel d lgs 82/2005. L'intervento di valorizzazione del domicilio digitale passa attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, destinataria delle disposizioni contenute nel comma 1 quater dell'articolo 6 **“Utilizzo del domicilio digitale”**.
- *1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, **notificano direttamente presso i domicili digitali** di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e **le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639**, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.*

NOTIFICA PEC

- articolo 6-bis: INIPEC imprese e professionisti
- articolo 6-ter: Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi
Indicepa.gov.it
- articolo 6-quater: pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese
DOVEVA ESSERE ATTIVATA tra primavera ed estate 2018.
- quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari

Per le ingiunzioni fiscali ci si attendeva una norma più dettagliata e strutturata quanto meno sulla falsariga dell'articolo 60 del dpr 600/73, che disciplina gli intoppi propri dell'uso della pec. La scelta del legislatore è invece di prima battuta che avvalora solo le pec andate a buon fine, riportando il procedimento, in caso negativo, alle regole della carta.

NOTIFICA PEC

- Alcuni spunti dalla circolare del Min Interno del 20 febbraio 2018 scritta per le sanzioni amministrative:
- **Il CAD pur sancendo obbligo di notifica a mezzo pec non fa cenno circa l'efficacia di una notifica tramite posta ordinaria o messi, senza prima aver esperito il tentativo con la PEC. La notifica nei modi ordinari è comunque idonea a produrre gli effetti di legge.**
- Il destinatario conserva la facoltà di chiedere la restituzione delle spese di notifica se prova di essere titolare di un valido indirizzo pec e di averlo inserito in uno degli elenchi ufficiali.
- Il decreto riporta delle indicazioni importanti in merito agli allegati del messaggio di posta elettronica certificata che è utile considerare anche per la notifica di accertamenti e ingiunzioni.

LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

- La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento consistente nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto a una determinata scadenza.
- Dal punto di vista giuridico, non è stato codificato un diritto alla dilazione per i tributi locali.
- Le continue modifiche normative che spesso leggiamo sulla stampa attengono alla dilazione su cartella di pagamento, prevista dall'articolo **19 del DPR 602/73** (cosiddetta dilazione esattoriale)
- Nell'ambito dei tributi locali non è invece ravvisabile una disciplina specifica.
- Possiamo così affermare che esiste un interesse del debitore alla dilazione, che deve essere valutato e compensato mediante l'applicazione del tasso di interesse.
- Il vuoto normativo, che non è stato colmato nemmeno dai decreti di attuazione della delega fiscale, comportano la necessità di delineare delle regole guida per definire il rilascio della dilazione, considerando da un lato le esigenze di tutela dell'interesse del debitore e dall'altro le esigenze di incasso della pubblica

LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

- In linea di principio la dilazione si concede su un titolo che definisce la pretesa (accertamento/ ingiunzione). Anche qualora si decidesse di concedere una dilazione su termine ordinario di pagamento (es. saldo IMU), non viene meno l'inadempimento alle scadenze previste dalla legge che comporterà l'applicazione della relativa sanzione per il tardivo pagamento. In caso di dilazione su sollecito di pagamento (es. Tari), va ricordato che quest'ultimo non è un atto tipico idoneo a salvare la decadenza, valenza sicuramente propria di atti tipici quali l'accertamento o l'ingiunzione.
- E' necessario ricordare le regole temporali della decadenza ai fini della riscossione coattiva posta al 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell'accertamento. Infatti, non avendo la dilazione di pagamento dei tributi locali una disciplina propria, non vi è a tutt'oggi la certezza che la dilazione sia in grado di salvare la decadenza. Per questa ragione bisogna avere sempre a mente la scaletta temporale per la notifica di accertamenti o ingiunzioni. La dilazione su ingiunzione pone al riparo da ogni rischio temporale. La dilazione su accertamento deve ricordare la regola temporale del 31 dicembre del terzo anno successivo alla sua definitività per la notifica del titolo di riscossione.
- La forma di compensazione del tardivo incasso rispetto alla scadenza è l'applicazione del tasso di interesse. La misura è pari al tasso legale con possibilità di applicare, attraverso norma regolamentare, un incremento fino a tre punti.

LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

- La motivazione che porta a concedere la dilazione è lo stato temporaneo di difficoltà che impedisce l'esborso della somma richiesta.
- L'aspetto di maggior rilievo è legato alla dichiarazione del richiedente supportata da elementi descrittivi della propria situazione e alla motivazione del funzionario pubblico, che deve fondare la sua decisione su una valutazione complessiva dello stato patrimoniale e reddituale visibile dalle banche dati a sua disposizione.
- E' consigliabile definire un quadro dei possibili piani di dilazione sulla base dell'importo richiesto.
- E' diffusa la regola di chiedere la garanzia bancaria e assicurativa per importi sopra a una certa soglia. Si tratta di un meccanismo che esisteva nella dilazione di pagamento Equitalia fino a qualche anno fa. Spesso, infatti, gli istituti finanziari non rilasciano garanzie per dilazioni di pagamento sui tributi. Ragion per cui non si consiglia di blindare le regole di rilascio con questo vincolo.
- Va indicato il metodo di calcolo delle rate e la modalità di computo delle somme rispetto al carico complessivo
- Va definito il perfezionamento e le condizioni di revoca (es. inadempimento di due rate anche non consecutive)

DPR 602/73 TITOLO II (49-86)

PRIVILEGI PER CARTELLA E INGIUNZIONE

- la maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell'esecuzione sono affidate all'ente che procede alla riscossione;
- le funzioni demandate all'ufficiale giudiziario sono svolte dall'ufficiale della riscossione;
- L'agente della riscossione gode dell'esenzione dei tributi e diritti per trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche;
- tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei confronti del debitore;
- importanti agevolazione sui tempi da seguire nel pignoramento;
- Una procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica;
- La possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell'ipoteca quale misura cautelare
- Pignoramento crediti diretto

LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73

PRINCIPI DELL'ART. 49

- Comma 1. *Per la riscossione delle somme non pagate il **concessionario** procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo , fatto salvo **il diritto del debitore** di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.*(introdotto dal dl 40/2010)**
- *Autonomia procedurale*
- Comma 2. *“Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'art. 2*

LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73

ART. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE

- *Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione*
- la figura dell'ufficiale della riscossione, già esistente nel sistema delle esattorie, compie le funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari
 - ✓ Esegue le notificazioni
 - ✓ Esegue i pignoramenti
 - ✓ Esegue i pubblici incanti
- Requisiti: articolo 42
- l'ufficiale della riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali che compie nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Il registro cronologico dell'ufficiale della riscossione, conforme al modello approvato con DM 26 maggio 2000 deve essere tenuto nelle forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario

TITOLO II - ART 50

INIZIO DELL'ESPROPRIAZIONE

LA FORZA PRECETTIVA

- Comma 1 *“il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di **sessanta giorni** dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”*
- *se l'espropriazione non è iniziata **entro un anno** dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”* **FORZA PRECETTIVA**
- perdita dell'efficacia del precetto che nel sistema ordinario avviene dopo 90 giorni dalla notifica del precetto
- L'avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica

LA COMUNICAZIONE PER GLI IMPORTI FINO A 1000 EURO LEGGE 228/2012 ART. 1

- **ARTICOLO 1 COMMA 544 LEGGE 228/2012**
- **544.** In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, **salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539**, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso **di centoventi giorni dall'invio**, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
- **545.** La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è abrogata.
- **E' POSSIBILE ESTENDERE IL SOLLECITO AD ALTRI IMPORTI**

FERMO AMMINISTRATIVO: ART. 86 DPR 602/73 NUOVO COMMA 2

- 1 *“decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.*
- 2 *La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una **comunicazione preventiva contenente l'avviso** che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, **sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione**, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione. ...”*
- In precedenza esisteva unicamente il fermo dell'articolo 91 bis esperibile dopo infruttuosa esecuzione
- L'articolo 86 è stato inserito dal D. Lgs. n. 46/99 eliminando il riferimento alla riscossione coattiva ed estendendo la possibilità a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri
- NON VIENE DEFINITA LA STRUMENTALITA'

L'IPOTECA SUI BENI IMMOBILI

ARTICOLO 77 DPR 602/73

- 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
 - 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a **ventimila euro**.
 - 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
- 2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.

DISCIPLINA DEL CPC

ATTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE

- Art. 479 cpc : l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto ai sensi dell'art. 137 e ss.:
- TITOLO ESECUTIVO: atto da cui risulta un diritto di credito CERTO LIQUIDO ESIGIBILE
- PRECETTO
- 480. E' l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata
- 481. Il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione

L'ESECUZIONE NEL CPC

- L'ESECUZIONE E' la sottrazione dei beni al debitore per soddisfare il creditore procedente
- E' diretta da un giudice nominato dal presidente del tribunale

- Inizia con il PIGNORAMENTO art. 491cpc

IL PIGNORAMENTO

- 492cpc. : è un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione e i suoi frutti
- 497cpc: il pignoramento perde la sua efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita
- NELLA RISCOSSIONE PRIVILEGIATA IL

TERMINI E CONDIZIONI

I SOGGETTI COINVOLTI

NEL CPC

- IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
- L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
- IL CANCELLIERE

NEL DPR 602

- L'ENTE DI RISCOSSIONE (COMUNE/SOCIETA' CONCESSIONARIA)
- L'UFFICIALE DI RISCOSSIONE
- IL CANCELLIERE

I FONDAMENTI DEL CPC

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

- Nel cpc il pignoramento presso terzi riceve una disciplina procedurale peculiare che prevede la chiamata del terzo
- Art. 543. il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore
- Deve contenere l'intimazione al terzo di non disporre delle cose indicate
- La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di quantità

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L'ART. 72 BIS DPR 602/73 DOPO DL 69/2013

Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

- a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme

1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Non è prevista la dichiarazione di quantità, sulla base del quale, nel sistema ordinario, è il giudice a impartire l'ordine di pagamento

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

ART. 75 BIS: DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE

- Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
- La risposta del terzo deve essere data nel termine indicato, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione
- Si tratta di una dichiarazione resa sotto la piena responsabilità
- In caso di inadempimento è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie

LE ATTENUAZIONI AL POTERE PUBBLICO

- SOLLECITI POST INGIUNZIONE ANTE MISURE OBBLIGATORI FINO A 1000 EURO
- COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI FERMO E IPOTECA
- No FERMI su beni strumentali all'impresa
- Limiti di importo IPOTECA 20.000
- Limiti di importo PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 120.000 E NO ABITAZIONE PRINCIPALE

- LIMITI AL PIGNORAMENTO STIPENDI E BANCARIO art. 72 ter

- DICHIARAZIONI STRAGIUDIZIALI DI TERZO

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

ART. 72 TER (DL 16/2012 ART. 3 COMMA 5 E DL 69/2013)

- DPR 602/73 – Inserimento articolo 72 ter. Limiti di pignorabilità
- 1 Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad **un decimo** per importi fino a 2500 euro; b) in misura pari ad **un settimo** per importi superiori a 2500 e non superiori a 5000 euro.
- 2 Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
- 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. (DL 69/2013)

DISCIPLINA DEL DPR 602/73 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE

- Si esegue sul posto mediante verbale di pignoramento **dell'ufficiale di riscossione/funziionario della riscossione**
- La custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo.
- L'agente della riscossione non può essere nominato custode
- In mancanza di persone idonee i beni sono presi in consegna dal comune

Il verbale del pignoramento e notificato al debitore

DISCIPLINA DEL DPR 602/73

IL PIGNORAMENTO MOBILIARE ART. 62

- 1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, **la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.** In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto

ESECUZIONE IMMOBILIARE

ART.76 DPR 602/73

. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è

L'INESIGIBILITA'

- Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (TRASFERITO/SCONOSCIUTO)
- Irreperibilità da cpc
- Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- Liquidazione società di capitali
- Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito
- Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale
- Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura

VALIDITA' DEL TITOLO

- Procedure esperite ma titolo non prescritto nei termini

• •

IL RECUPERO DEI COSTI SUL DEBITORE

(QUESTIONE DISCUSSA)

- o **Delega fiscale: L. 23 del 11.04.2014 - Art. 10 comma 1 lettera c):**

l'allineamento degli **oneri e dei costi** in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;

CARTELLA ARTICOLO 17 D. LGS 112/99:

- **COSTO DI RISCOSSIONE SOTTOFORMA DI MISURA PERCENTUALE**
- **SPESE DI NOTIFICA**
- **SPESE PROCEDURA DM 21 NOVEMBRE 2000**

INGIUNZIONE: RIMBORSO SPESE PER I COSTI SOSTENUTI (NON OLTRE!)

- **COSTO DI RISCOSSIONE SECONDO CONGRUO PARAMETRO**
- **SPESE DI NOTIFICA**
- **SPESE PROCEDURA DM 21 NOV 2000**
- **REGOLAMENTO ENTRATE + DELIBERA TECNICA DI GIUNTA**